



REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario
dott. Giordano Lamberti	Referendario

nell'Adunanza del 12 aprile 2017

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Roncaro** (PV) sui rendiconti degli esercizi 2013, 2014 e 2015, nonché sul bilancio di previsione dello medesimo esercizio 2015;

vista la richiesta istruttoria trasmessa con nota n. 25067 del 13 dicembre 2017;

vista la risposta dell'ente con nota del 5 gennaio 2017;

vista la relazione del magistrato istruttore del 28 marzo 2017;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 49/2017 del 30 marzo 2017 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 12 aprile 2017;

esaminata la memoria trasmessa dall'ente in data 6 aprile 2017;

udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;

sentiti, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, la rag. Luisa Castellazzi, Responsabile del Servizio finanziario e il dott. Federico Vigevani, Revisore.

Premesso in fatto

L'Organo di Revisione del Comune di Roncaro ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2013, 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Comune, in risposta alla specifica richiesta del Magistrato istruttore, con nota del 5 gennaio 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti sui dati contabili trasmessi.

Dall'esame della relazione e della documentazione successivamente acquisita sono emersi i profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente di seguito elencati.

1. Fondo pluriennale vincolato:

- errata quantificazione del Fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015 conseguente alla scorretta applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata agli accertamenti di entrata corrente e a gran parte degli impegni di spesa corrente;
- errata quantificazione della quota di FPV di parte corrente iscritta all'entrata del bilancio di previsione 2015 (dopo il riaccertamento straordinario) con conseguente differenza di parte corrente negativa.

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità:

- omesso accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 sulla base dei dati relativi ai residui attivi conservati all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario;
- omesso stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

3. Risultato di amministrazione:

- omesso accantonamento nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 della quota per anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013;

- insufficiente determinazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 della parte *"vincolata per investimenti"* a fronte di minori residui passivi vincolati in conto capitale per 90.507,89 euro non compensati dalle corrispondenti cancellazioni di residui attivi (risposta positiva alla domanda 1.10.8);
- nel 2015 applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 a finanziamento della spesa in conto capitale pur in assenza della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. *Gestione di cassa:*

- reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- discordanza nei dati relativi alla composizione del fondo cassa al 31 dicembre 2015.

5. *Ritardo nei pagamenti:*

- lentezza nel pagamento dei residui e omessa estinzione al 31 dicembre 2014 di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013;
- rispetto del patto di stabilità interno nel 2014 ottenuto ritardando il pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale.

6. *Gestione dei residui (incongruenze nella compilazione del Questionario sul Rendiconto 2015):*

- i dati della tabella 1.2.10.6 *"La composizione dei residui al 31/12/2015..."* del questionario consuntivo 2015 nelle colonne dei residui intitolate *"01/01/2015"*, *"Eliminati"* e *"31/12/2015"* difformi dalle risultanze del conto del bilancio trasmesse al Sistema Sirtel;
- risposta negativa alla domanda 1.2.10.7 *"L'ente ha provveduto ad eliminare residui passivi conservati al 01.01.2015?"* sebbene le risultanze del conto del bilancio riportino minori spese della gestione in conto residui per 21.085,32 euro;
- al 31 dicembre 2015 i *"Crediti da reimputare ad altro esercizio"*, di cui alla domanda 1.2.10.2 lettera e) del questionario consuntivo 2015, sono indicati per l'ammontare di 81.778,78 euro, valore che coincide con i *"residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili"* del precedente riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;
- al 31 dicembre 2015 i *"Debiti da reimputare ad altro esercizio"*, di cui alla domanda 1.2.10.5 lettera c) del questionario consuntivo 2015, sono indicati per l'ammontare di 161.093,62 euro, valore che coincide con i *"residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili"* del precedente riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;

Il Magistrato istruttore, considerata l'importanza delle questioni emerse, ha richiesto che la situazione finanziaria del Comune di Roncaro fosse sottoposta all'esame collegiale della Sezione, convocata allo scopo in pubblica adunanza del 12 aprile 2017.

A seguito dell'invio dell'ordinanza di convocazione, il Comune ha trasmesso, in data 6 aprile 2017, una memoria con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ai rilievi contestati.

In adunanza, dopo la relazione di un magistrato istruttore, sono intervenuti i rappresentanti dell'amministrazione comunale che, richiamandosi alla memoria trasmessa, hanno fornito ulteriori precisazioni sulla gestione finanziaria dell'ente.

Considerato in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto della memoria trasmessa dall'amministrazione comunale, ritiene di confermare i rilievi formulati dal magistrato istruttore sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

1. Fondo pluriennale vincolato.

Il Comune di Roncaro, con la deliberazione di Giunta n. 25 del 28 aprile 2015, ha dato corso al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 5 seguenti, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adempimento propedeutico al passaggio al nuovo sistema contabile "armonizzato" degli enti locali.

Come evidenziato dai prospetti allegati alla deliberazione (conformi ai modelli allegati 5/1 e 5/2 al decreto legislativo n. 118/2011) che sintetizzano le risultanze contabili delle operazioni effettuate, sono stati cancellati e reimputati agli esercizi di esigibilità residui attivi per euro 81.778,77 (di cui 44.513,64 di parte corrente e 37.265,13 di parte capitale) e residui passivi per euro 161.984,02 (di cui 109.824,10 di parte corrente e 52.159,92 di parte capitale).

Per effetto delle predette operazioni è stato determinato il Fondo pluriennale vincolato per l'ammontare di euro 80.205,25 corrispondente alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi reimputati agli esercizi successivi.

Il Fondo pluriennale vincolato così determinato è stato iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nell'ammontare di euro 64.420,06 per la parte corrente ed euro 14.894,79 per la parte capitale.

La Sezione deve rilevare al riguardo che la reimputazione di una considerevole quantità di residui di parte corrente è stata effettuata in modo non conforme al principio della c.d. competenza potenziata.

Quest'ultimo richiede, come è noto, la registrazione nelle scritture contabili dell'ente delle sole obbligazioni attive e passive perfezionate, con imputazione contabile all'esercizio di scadenza in cui il credito o il debito diviene esigibile.

Al fine di adeguare la gestione al suddetto principio è stato quindi richiesto agli enti interessati dal processo di armonizzazione contabile di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui consistente nella cancellazione dei residui corrispondenti ad obbligazioni non scadute con la contestuale reimputazione degli stessi all'esercizio di scadenza e nella conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato, dato dalla differenza positiva tra residui passivi e residui attivi reimputati.

Il Fondo pluriennale vincolato costituisce, un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato pertanto a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi. Come tale esso è formato solo da entrate vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti accertate e imputate nello stesso anno a quello di effettuazione della spesa.

Dai riscontri effettuati in sede istruttoria è stato tuttavia verificato che diversi residui di parte corrente, in quanto riferibili a prestazioni rese, quindi ad obbligazioni già scadute nell'esercizio non avrebbero dovuto essere reimputate all'esercizio successivo, ma essere mantenuti nella gestione dei residui comportando una significativa riduzione dell'ammontare del Fondo (si citano ad esempio tra i residui attivi "rimborso spese trasporto scuola", "affitti"; tra i residui passivi "spese varie per servizi", "spese per servizi fiscali").

Il Fondo pluriennale di parte corrente iscritto al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è risultato di conseguenza sovrastimato, concorrendo a determinare un equilibrio di bilancio solo apparente.

L'amministrazione comunale, nella memoria trasmessa per l'adunanza, ha precisato al riguardo che la differenza contestata potrebbe scaturire da non puntuale applicazione da parte del Comune dei criteri da seguire in materia di competenza finanziaria potenziata in relazione alla configurazione delle poste da inserire nella costituzione del FPV in seguito al riaccertamento straordinario dei residui.

La Sezione, accertata nei termini sopra riferiti l'errata reimputazione dei residui in sede di riaccertamento straordinario e la conseguente scorretta quantificazione del Fondo pluriennale vincolato, richiama il Comune ad una attenta applicazione del principio della competenza "potenziata", procedendo ad una puntuale verifica dell'idoneità del Fondo pluriennale costituito a dare copertura agli impegni imputati ai successivi esercizi finanziari.

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dall'esame della documentazione acquisita è inoltre emerso che il Comune non ha dato corso al prescritto accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 sulla base dei dati relativi ai residui attivi conservati all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario e, analogamente, non ha provveduto allo stanziamento del medesimo Fondo nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria fissa le modalità di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo uno

stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa).

Al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, conferma che l'importo per Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato previsto solo in sede di approvazione del conto consuntivo 2015, accantonando quota parte dell'avanzo.

La Sezione, preso atto di quanto riferito, non può che accertare la grave irregolarità gestionale consistente nella mancata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione dell'incidenza dello stesso sulla corretta rappresentazione della situazione contabile dell'ente e degli equilibri di bilancio.

L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato in questo senso che *"uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

La Sezione, preso altresì atto dell'intervenuto accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, raccomanda al Comune di verificare la congruità dello stesso secondo i criteri stabiliti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

3. Risultato di amministrazione.

Nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, non risulta essere stata accantonata la quota relativa alla restituzione dell'anticipazione di liquidità concessa al Comune ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35/2013 per un importo pari ad euro 109.240,02 nel 2013.

La stessa quota non risulta accantonata nemmeno nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 come si evince dai dati riportati nel prospetto al punto 1.2.1 del questionario sul rendiconto.

Questa Sezione, con la nota n. 11314 del 15 ottobre 2015, ha chiesto all'ente di specificare le modalità di contabilizzazione, in entrata, dell'anticipazione ricevuta e, in uscita, dell'onere pluriennale di restituzione.

La richiesta è stata motivata dalla necessità di verificare se gli enti beneficiari della predetta anticipazione avessero correttamente proceduto alla corretta iscrizione contabile delle relative poste in modo da evitare che le risorse acquisite potessero essere destinate a finanziare nuove spese, anziché al pagamento dei debiti esigibili al 31 dicembre 2012, secondo quanto precisato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione n. 19/2014/QMIG.

L'Amministrazione comunale ha precisato sul punto che il finanziamento concesso è stato inserito nel bilancio 2013 in entrata al titolo V ed in uscita al titolo III, per l'intero importo di euro 109.240,02. Per gli anni successivi è stata inserita la quota capitale da rimborsare nell'anno al titolo terzo e la quota interessi al titolo primo, mentre la rimanente parte del debito residuo da restituire nell'apposita voce del conto del patrimonio.

Si richiamano al riguardo le regole di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità in parola fissate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra citata e, in particolare, alla costituzione di *"apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti"*.

La stessa Sezione delle Autonomie, con la successiva deliberazione n. 33/2015/QMIG, ha ribadito le medesime regole anche per i bilanci "armonizzati" in applicazione dei nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilendo che *"nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio"*.

Si richiede pertanto al Comune di provvedere alla contabilizzazione nel senso sopra indicato, apportando idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione in conformità all'intenzione già manifestata nella memoria trasmessa.

L'amministrazione nella stessa memoria riferisce, a rettifica della risposta affermativa alla domanda al punto 1.10.8 del questionario sul rendiconto 2015 che residui passivi vincolati in conto capitale eliminati non avevano corrispondenti residui attivi.

La Sezione prende atto.

Si deve viceversa rilevare l'avvenuta applicazione dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2015, nonostante la mancata costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, in violazione del principio contabile che vieta espressamente la possibilità di utilizzare l'avanzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato.

La Sezione, rinviando alle considerazioni sopra riportate sulla fondamentale rilevanza del Fondo crediti di dubbia esigibilità ai fini della tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente, accerta la violazione suddetta, prendendo altresì atto di quanto dichiarato sul punto dall'amministrazione comunale per cui l'applicazione dell'avanzo al 31 dicembre 2015 al finanziamento di spese in conto capitale per euro 25.117,14 ha rappresentato un utilizzo parziale dell'avanzo rispetto al totale di euro 74.552,55 e che l'importo residuo non utilizzato si è dimostrato sufficiente a coprire il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. Gestione di cassa.

Dai dati riportati nella relazione-questionario risulta che il Comune nell'esercizio 2015 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per euro 146.673,11.

L'anticipazione era stata usufruita per importi simili anche nei precedenti esercizi finanziari.

L'amministrazione comunale, nella memoria trasmessa per l'adunanza, precisa sul punto che il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato superato già nella seconda parte dell'esercizio 2015 e per tutto il 2016 che ha chiuso con fondo cassa di oltre 140.000 euro.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve tuttavia rimarcare che tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

Appare quindi necessario che il Comune, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

5. Ritardo nei pagamenti.

Si deve poi riscontrare la scarsa capacità del Comune di provvedere al tempestivo pagamento in riferimento sia alle spese correnti che alle spese in conto capitale, come confermato dalla risposta fornita alla domanda al punto 1.14.3 del Questionario sul rendiconto 2014, ove si attesta che il patto di stabilità interno è stato ottenuto ritardando il pagamento delle spese in conto capitale.

Nella memoria depositata si riferisce al riguardo che la lentezza ed il ritardo nei pagamenti di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale è conseguente alla difficoltà nella gestione di cassa dell'ente già evidenziata per l'anno 2013 e in parte anche nel 2014.

La Sezione richiama l'ente all'adozione di misure organizzative atte ad assicurare il tempestivo pagamento delle somme dovute a cominciare da quelle richieste dall'art. 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 delle quali dovrà essere garantita l'effettiva attuazione.

Si deve infatti rilevare che il mancato pagamento degli impegni di spesa nei termini previsti può costituire un comportamento non conforme ad una sana gestione finanziaria nella misura in cui contribuisca ad alterare la rappresentazione contabile degli equilibri di bilancio dell'ente, oltre ad esporre lo stesso al rischio di pagamento di interessi moratori.

In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il rinvio dei pagamenti in conto capitale non appare una ortodossa modalità di rispetto dei dettami del patto di stabilità interno, che, viceversa, dovrebbe essere assicurato attraverso una adeguata programmazione dei pagamenti stessi in ragione delle scadenze.

6. Gestione dei residui (incongruenze nel questionario sul Rendiconto 2015).

La Sezione prende atto dei dati comunicati a rettifica delle discrasie riscontrate nel questionario sul rendiconto, invitando l'ente a prestare maggiore attenzione alla corretta compilazione dello stesso.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Roncaro, quale emersa dalla documentazione esaminata, rivela profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

INVITA

il Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 aprile 2017.

Il relatore
(dott. Paolo Bertozzi)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
29/05/2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)